

Può essere utilizzato su qualsiasi veicolo?

Si, a patto che questo veicolo sia al servizio della persona intestataria del contrassegno; non può essere utilizzato se l'interessato non è a bordo o comunque non si accompagna al conducente, se non è lui stesso a condurre il veicolo.

Quanto tempo dura il permesso?

Al massimo 5 anni, rinnovabile se la patologia che ha portato al rilascio persiste. (art. 381/3° del Regolamento. esecuz. al c.d.s.).

Dove ha validità?

Vale su tutto il territorio nazionale. (art. 381/2° del Regolamento. esecuz. al c.d.s.).

Come faccio a rinnovarlo?

Qualche settimana prima della scadenza - non esiste un limite vero e proprio - ci si reca dal proprio medico curante e ci si fa rilasciare un certificato da cui si evinca il "persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio" (art. 381/3° regolamento. esecuz. al c.d.s.). Non è necessario descrivere il tipo di patologia.

Con questo certificato il comando di P.M. o l'ufficio preposto farà compilare una richiesta di rinnovo e rilascerà nuovo contrassegno, quello vecchio deve essere riconsegnato.

"STAMPATO NEL MESE DI APRILE 2007"



Assessorato alle politiche per la famiglia,
l'istruzione, i servizi sociali e le pari opportunità



Comune
di Verona

Assessorato alla mobilità e traffico

in collaborazione con:



Sede Provinciale di Verona

Via S. Maria Rocca Maggiore, 13/B - 37129 VERONA

Tel. 045 8013437 - Fax 045 8031386

E-mail: anmicverona@libero.it - www.anmicverona.org



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MUTILATI
ED INVALIDI CIVILI
Ente Morale e Associazione di Promozione Sociale

Progetto City PASS



Siate Civili!!!

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI SUL CORRETTO UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI

A cosa serve?

Chi lo espone BEN VISIBILE dall'esterno sul CRUSCOTTO del veicolo può:

1. accedere alle aree pedonali e zone a traffico limitato (art. 11/4° D.P.R. 24/7/96 N° 503).
2. sostare senza limitazioni di tempo nelle "zone disco" (art. 188/3° c.d.s.).
3. sostare legittimamente negli stalli appositamente destinati ai possessori di contrassegno contraddistinte da appositi cartelli e strisce gialle al suolo con apposito simbolo (art. 188/1° c.d.s. e 381/2° Regolam. Esecuz. C.d.s.).
4. circolare liberamente nelle corsie destinate ai taxi e bus (art. 11 D.P.R. 24/7/96 n° 503).

Cosa NON posso fare allora?

Sostare ove esiste divieto di sosta imposto con segnaletica verticale od orizzontale salvo che il segnale preveda specifica esclusione per i veicoli al servizio di persone invalide. Sostare su attraversamenti pedonali, in curva, nelle gallerie, sui marciapiedi, su un lato di una strada senza marciapiede senza lasciare spazio ai pedoni, davanti ai passi carrai, in doppia fila, davanti a cartelli stradali occultandone la vista e, più in generale, non si deve costituire grave intralcio al traffico (art. 1/1° D.P.R. 24/7/96 n° 503). Parcheggiare negli spazi specificatamente riservati ad altre categorie di veicoli (AUTOCARRI, BUS, TAXI, FORZE DI POLIZIA, CARICO/SCARICO MERCI). **In tutti questi casi si può essere "multati" come gli altri conducenti.**

ATTENZIONE: il contrassegno è strettamente personale e non può essere usato da altri se non dal titolare (art. 381/2° del Regolam. esecuz. al c.d.s.).

Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare - ed il titolare stesso non è a bordo - cosa succede?

Chi viene sorpreso ad utilizzare il contrassegno senza che a bordo vi sia il titolare soggiace alla sanzione prevista (art. 188/4° c.d.s.: uso improprio del contrassegno).

ATTENZIONE: l'uso improprio del contrassegno è quello fatto da chi, dopo avere accompagnato con autovettura il disabile munito di contrassegno - ad esempio in aree pedonali o zone a traffico limitato - utilizzi il veicolo a fini propri nelle stesse aree dopo che il titolare del contrassegno stesso sia sceso. È altresì uso improprio utilizzare il contrassegno per dare un servizio all'invalide ma non in funzione della sua mobilità, ad esempio compiere acquisti per suo conto, senza che questi sia a bordo.

Se dimentico di esporre sul parabrezza il contrassegno posso prendere una "multa"?

Non per la dimenticanza come nel caso di mancata esposizione del contrassegno assicurativo, per esempio (Circolare Ministero dell'Interno n° 300/a/42756/103/48 del 5/5/99). Se invece si riceve una sanzione per divieto di sosta - perchè l'agente accertatore non può immaginare che il veicolo, in quel momento, era al servizio di persona intestataria di contrassegno - si dovrà proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace allegando copia del contrassegno.

Posso farne una fotocopia a colori e usare quella al posto dell'originale?

No, chi la realizza ed usa commette il reato di "falsità materiale" punito dal codice penale e non da una semplice "multa". (Cassazione Penale Sez. V, sentenza del 28/12/95 n° 12589).

Viaggio su diversi veicoli, posso avere più copie originali del contrassegno?

No. Si osserva però che non è necessario averne più copie perchè il documento è strettamente personale (art. 381/2° del Regolam. esecuz. al c.d.s.) e deve seguire l'intestatario - come la carta di identità - quindi non c'è ragione di averne più copie.

Se lascio il veicolo con esposto il contrassegno in zona "rimozione forzata" possono rimuoverlo?

No, si soggiace alla sanzione - se del caso - ma il veicolo non può essere rimosso (art. 354/4° regolam. esecuz. al c.d.s.). Certo però può essere "spostato", se necessario, dalle forze di polizia.

Possono "bloccarmi" il veicolo con i ceppi se espongo il contrassegno?

No. (art. 355/5° del Regolam. Esecuz. al c.d.s.).

Se trovo lo stallo di sosta riservato ai disabili occupato da un veicolo privo di contrassegno cosa posso fare?

Chiamare le forze di polizia - polizia locale, carabinieri, polizia di stato - affinché provvedano alla rimozione del veicolo che occupa abusivamente lo spazio e per l'applicazione della sanzione prevista per la violazione commessa con decurtazione di 2 punti dalla patente di guida (art. 158/2° lettera g. e comma 5° c.d.s.). Qualora non si possa attendere l'arrivo della polizia si può occupare uno spazio, anche in divieto, che comunque non sostituisca pericolo o intralcio alla circolazione degli altri utenti della strada, in questo caso non si potrà essere sanzionati.